

GE.S.CO. S.R.L.

Società unipersonale del Comune di Alassio

Sede in VIA CANATA 7 - 17021 ALASSIO (SV) Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

Relazione sul governo societario ex D. Lgs. n. 175/2016 – anno 2024

Indice dei contenuti:

- 1) Descrizione della governance societaria
- 2) Relazioni operative con l'Ente pubblico socio
- 3) Strumenti di governance e controllo adottati
- 4) Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 comma 2 D. Lgs. 175/2016 - Rendicontazione
- 5) Rendicontazione dei risultati conseguiti in merito alle aspettative impartite
- 6) Rendicontazione su eventuali ulteriori fatti rilevanti di gestione

1) Descrizione della governance societaria**a) Amministrazione**

Le modalità di amministrazione di Ge.s.co. S.r.l. sono disciplinate dall'articolo 12 dello Statuto sociale che prevede quanto segue:

- a) *La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, a condizione che ciò sia ammesso dalla normativa di legge vigente tempo per tempo; gli amministratori di spettanza al Comune di Alassio saranno dallo stesso nominati a mezzo del Sindaco.
La composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di "equilibrio tra i generi" e di "inconferibilità ed incompatibilità di incarichi" (per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno applicabili).
Tali disposizioni devono essere rispettate anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato, ma prima della scadenza del loro incarico.
La delibera assembleare di nomina del Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo se, qualora votata, garantisca effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato;*
- b) *In caso di più amministratori il Comune di Alassio e gli eventuali altri Enti Pubblici Associati non potranno averne meno di due;*
- c) *In caso di amministratore unico esso sarà nominato dal Comune di Alassio;*
- d) *In ogni caso al Comune di Alassio spetta la nomina di almeno un amministratore;*
- e) *Prima di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea ne determina il numero entro i limiti anzidetti e tenuto conto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti alla data della delibera;*
- f) *Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore ai tre (3) anni e sono rieleggibili;*
- g) *Ove la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per dimissioni ovvero per altre cause, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere convocata con urgenza l'assemblea affinché provveda al rinnovo dell'organo amministrativo;*
- h) *La cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca degli amministratori sono - fatta salva la derogà di cui al comma che precede - regolate a norma di legge.*

In merito ai poteri dell'Organo amministrativo, l'articolo 12 dello Statuto sociale prevede che:

- a) *All'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti - salvo per l'Amministratore unico le eventuali limitazioni previste in sede di nomina - tutti i più ampi poteri di amministrazione - sia ordinaria, sia straordinaria - della società e di disposizione dei beni sociali, e così possono:*
- *compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, compreso il rilascio - nei modi di legge*
 - *di procure speciali - per determinati atti ovvero per categorie determinate di atti - anche da persone estranee alla società;*
 - *attuare tutte le operazioni funzionalmente connesse con l'oggetto sociale ovvero utili per il suo raggiungimento.*

In merito alla rappresentanza, l'articolo 12 dello Statuto sociale prevede:

- a) *La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2384 del Codice civile;*
- b) *La rappresentanza legale della società spetta altresì all'Amministratore delegato, nell'ambito dei poteri a lui conferiti ai sensi dell'articolo 2381 del Codice civile.*

Sulla base delle sopra citate previsioni statutarie, in data 31 gennaio 2024, l'Assemblea ordinaria dei soci ha deliberato la nomina di un amministratore unico nella persona del signor Gian Emanuele Fracchia nato ad Albenga (SV) il 21 gennaio 1976, al quale spettano i poteri previsti dal sopra citato articolo 12 dello Statuto sociale. La delibera di nomina dell'amministratore unico è stata iscritta al Registro delle Imprese in data 11 marzo 2024.

b) Controllo

Lo Statuto sociale, all'articolo 13, prevede:

1. *Nei casi previsti dalla legge o per decisione dei soci che ne ravvisino l'opportunità l'assemblea nomina ai sensi dell'articolo 2477 primo comma Codice civile, un sindaco unico, nei casi consentiti dalla legge, ovvero un collegio sindacale o un revisore/società di revisione definendone competenze, poteri e compenso. La nomina del sindaco unico o del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 Codice civile. Ove nominato il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nel rispetto del principio di equilibrio del genere, e funziona ai sensi di legge. Ove nominato il sindaco unico ovvero il collegio sindacale avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni in quanto compatibile con il dettato dell'art. 2477 Codice civile.*
2. *Il collegio sindacale o il sindaco unico restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.*
3. *La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.*
4. *Il compenso è fissato dall'assemblea dei soci contestualmente alla nomina.*
5. *Ai sindaci compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio purché regolarmente documentate.*
6. *Al sindaco unico ovvero al collegio sindacale spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dell'assemblea che potrà anche affidare la revisione legale dei conti al revisore/società di revisione. In tal caso i requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore/società di revisione sono regolati dalla legge.*
7. *Ove negli altri articoli del presente statuto si indichi collegio sindacale il riferimento si deve intendere esteso al sindaco unico, ove nominato.*
8. *La nomina del sindaco unico/collegio sindacale, del revisore/società di revisione spetta al Comune di Alassio.*

Sulla base delle sopra citate previsioni statutarie l'assemblea dei soci ha deliberato la nomina di un Revisore unico che rimane in carica per tre anni; attualmente la carica è ricoperta dal Dott. Matteo Aicardi, nato ad Alassio (SV) il giorno 8 agosto 1975, iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 142945, originariamente nominato in data 1 giugno 2017, rinnovato dall'assemblea dei soci con deliberazione adottata in data 21 agosto 2020 e successivamente confermato dall'assemblea dei soci con deliberazione adottata in data 15 settembre 2023, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

c) Direzione generale

Lo Statuto sociale, all'articolo 12, prevede:

- a) *L'organo amministrativo può eventualmente nominare un direttore generale, determinandone i poteri, che possono comprendere anche la facoltà di nominare e revocare procuratori, nonché di conferire e revocare i mandati;*
- b) *Il direttore generale può assistere, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle del comitato esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione;*
- c) *Qualora il direttore generale venga nominato dall'assemblea si applicano le disposizioni dell'art. 2396 del Codice civile.*

A seguito procedura ad evidenza pubblica, attivata su indicazione dell'Ente controllante Comune di Alassio, la società ha nominato un Direttore generale nella persona del signor Igor Colombi, nato a Milano il 21 luglio 1975. Con delibera adottata in data 3 novembre 2023, l'Assemblea ha disposto l'avvio della procedura di selezione pubblica per l'individuazione di una lista di candidati idonei a ricoprire il ruolo di direttore generale, con avviso pubblico del 28 novembre 2023, la Società ha indetto la selezione per la nomina di direttore generale, in data 29 dicembre 2023, la fase di selezione si è conclusa con l'individuazione di due candidati giudicati idonei, in data 11 gennaio 2024 l'assemblea si è riunita per esaminare gli atti della selezione effettuata e ha deliberato di dichiarare vincitore l'Avv.to Igor Colombi. A seguito di tale deliberazione l'amministratore unico ha formalizzato l'incarico al Direttore generale designato, definendo compiti e funzioni, durata, compenso e modalità di esecuzione.

2) Relazioni operative con l'Ente pubblico socio

La società svolge la propria attività nell'interesse dell'Ente controllante Comune di Alassio (SV) nel rispetto delle convenzioni sottoscritte per l'affidamento dei servizi secondo lo schema dell'in-house providing, operando nei settori di seguito elencati.

Impianti sportivi

La società opera in forza di contratto di affidamento diretto di appalto di servizi per la gestione di impianti sportivi comunali della Città di Alassio; in data 14 luglio 2024 è stata sottoscritta una nuova convenzione con l'Ente controllante, con durata quinquennale e con decorrenza dal 17 luglio 2024 e scadenza il 30 giugno 2029; il corrispettivo annuale previsto contrattualmente ammonta ad Euro 700.000 oltre IVA di legge.

Il contratto ha ad oggetto la gestione per conto del Comune di Alassio degli impianti di proprietà dell'Ente stesso e la manutenzione sentieristica ai fini sportivi e turistico-promozionali.

La convenzione disciplina le condizioni e le modalità dell'affidamento diretto da parte del Comune di Alassio per i seguenti impianti sportivi comunali:

- Palalassio "Lorenzo Ravizza", Via San Giovanni Battista 31;
- Piscina comunale, Via Pera 132;

- Stadio comunale "Sandro Ferrando", Via San Giovanni Battista n.29;
- Campo sportivo di Loreto, Via Pera;
- Campo multisport pertinenziale al Palazzetto dello sport di Alassio "Palalassio".

Parcheeggi a pagamento e gestione del plateatico del mercato pubblico

La società opera in forza di contratto di concessione di servizio per l'affidamento diretto in house della gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia e del plateatico del mercato comunale; il contratto, sottoscritto in data 1° luglio 2024, ha decorrenza dal 1° luglio 2024 e scadenza il 31 dicembre 2028. La società incassa direttamente i corrispettivi dovuti dall'utenza per la fruizione del servizio ed è tenuta a riconoscere al Comune di Alassio (SV) un canone pari al 40% dell'incasso netto, con un valore minimo garantito di Euro 500.000,00, a cui aggiungere una quota corrispondente al 40% del margine ulteriormente sviluppato in ogni esercizio di riferimento, corrispondente al 60% del margine stesso, se l'incasso supera l'importo di Euro 1.500.000,00.

Il contratto disciplina le condizioni e le modalità di gestione in house del servizio sulle aree individuate dal Comune di Alassio (SV), con espressa previsione delle tariffe da applicare all'utenza e delle condizioni economiche oltre alla gestione del plateatico per lo svolgimento del mercato comunale settimanale del sabato.

La convenzione prevede la gestione di 655 stalli a raso oltre ad ulteriori 171 stalli ubicati presso lo "Stadio Alassio Parking" e 75 stalli presso la Stazione FS e di un totale di 22 parcometri oltre che alla gestione delle aree e degli spazi destinati al mercato comunale secondo le tariffe e le modalità previste dal Comune di Alassio (SV) nel contratto stesso.

Gestione di servizi bibliotecari e culturali

La società, in forza di apposito contratto di affidamento sottoscritto in data 16 luglio 2024, che ne disciplina le condizioni e le modalità dell'affidamento diretto con modalità in house da parte del Comune di Alassio (SV), gestisce gli impianti culturali situati nel territorio comunale:

- Biblioteca civica "Renzo Deaglio", in Piazza Airaldi Durante 7;
- Biblioteca civica in frazione Moglio, in Via Mazzini n.12;
- Pinacoteca Levi, con sede presso il Palazzo Morteo, Via Gramsci 58;
- Memorial Gallery (Pinacoteca "Richard West" e il Fondo Librario Inglese), in Viale Hanbury 17;
- Spazio culturale ex chiesa anglicana, in Via Adua 6;
- Auditorium "Enrico Simonetti", in Regione San Rocco, Via Michelangelo 1.

Il contratto ha durata quinquennale con decorrenza dal 17 luglio 2024 e scadenza il 30 giugno 2029.

Conduzione del centro di incontro per la terza età "L'isola che c'è"

Il Comune di Alassio (SV), nella seduta del 25 gennaio 2024, ha deliberato di avvalersi del supporto della società nella conduzione del centro di incontro per la terza età "L'Isola che c'è" di Via Robutti 5, in continuità con l'impegno reso negli anni precedenti, implementando, in termini sperimentali semestrali, i servizi precedentemente offerti all'utenza a fronte di un corrispettivo semestrale pari ad Euro 13.829; con Determinazione dirigenziale n. 348 del 2 luglio 2024 l'affidamento è stato prorogato per ulteriori sei mesi.

Pulizia degli immobili comunali

Il Comune di Alassio (SV), con Determinazione dirigenziale n. 422 del 1° agosto 2024, ha affidato alla società il servizio di pulizia del palazzo comunale e di altri stabili adibiti a servizi istituzionali, per il periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, da svolgere secondo le modalità previste dalla procedura di affidamento, con un impegno di spesa complessivo pari ad Euro 144.400.

Gestione della manutenzione ordinaria delle aree verdi del parco di Villa Fiske e del parco San Rocco

Il Comune di Alassio (SV), con Determinazione dirigenziale n. 423 del 1° agosto 2024, ha prorogato l'affidamento alla società del servizio di gestione della manutenzione ordinaria delle aree verdi del parco di Villa Fiske e del parco San Rocco, per il secondo semestre 2024, da svolgere secondo le modalità previste della documentazione della procedura di affidamento, con un impegno di spesa complessivo pari ad Euro 79.300.

Altri servizi

L'Ente controllante si avvale inoltre della società per l'organizzazione e la gestione di iniziative turistico – culturali e di promozione del territorio comunale, sulla base di singoli affidamenti.

Dal punto di vista operativo la società opera con propria dotazione di risorse umane e di attrezzature, nel rispetto degli accordi contrattuali sottoscritti con il Comune di Alassio e secondo gli indirizzi impartiti dall'Amministrazione comunale.

Quando necessario l'Amministratore unico e/o le altre funzioni aziendali si rapportano con gli Uffici comunali per assicurare modalità operative consone alle linee impostate dalla Pubblica Amministrazione controllante.

3) Strumenti di governance e controllo adottatia) Controllo analogo

L'articolo 5 dello Statuto sociale prevede:

- d) *In parziale deroga agli ordinari meccanismi societari di amministrazione e di controllo, al Comune di Alassio ed agli altri eventuali Enti pubblici soci, che affidino in house alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti medesimi, è riservato un "potere di direttiva e di controllo" (analogo a quello esercitato sui propri servizi) che si esplica attraverso indirizzi vincolanti sulle modalità di erogazione del servizio affidato e tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità nonché la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati, fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni, disciplinanti l'affidamento e la gestione;*
- e) *Il "potere" di cui al precedente comma si esercita in forma scritta, con obbligo per la società di tempestiva trasmissione della documentazione richiesta e di fornire esauriente informazione sui risultati raggiunti;*
- f) *Anche al fine di esercitare detto "controllo analogo" il Comune di Alassio:*
- f 1) Annualmente assegna alla società gli obiettivi che la stessa dovrà realizzare;*
 - f 2) Provvede ad istituire un servizio di controllo sullo stato di attuazione dei programmi, sui risultati traggurdati nonché sui costi sostenuti;*
 - f 3) Esercita un controllo generale sull'andamento dei servizi con consultazione almeno annuale del Presidente del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore unico;*
 - f 4) Ha facoltà di richiedere che il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico riferiscano al Consiglio Comunale;*

- f 5) *Esamina preventivamente (mediante i propri organi) il bilancio, i documenti programmatici ed i piani di investimento;*
- f 6) *Vigila affinché "Ge.s.co. S.r.l." (per la parte di propria competenza) osservi la vigente normativa negli appalti di lavori, servizi e fornitura.*
- g) *In ogni caso, ulteriori e più specifiche modalità e forme di indirizzo e di controllo da parte degli Enti affidanti potranno essere previste dagli strumenti convenzionali, di volta in volta predisposti, al fine di dar luogo all'affidamento di servizi alla società da parte degli Enti soci.*

Per l'analisi dell'andamento economico dei singoli servizi la società si è da tempo dotata dello strumento della contabilità analitica e le risultanze della stessa vengono utilizzate per la redazione dei budget, del preventivo annuale, del preconsuntivo e del consuntivo annuale.

Le informazioni desunte dalla contabilità analitica, i cui dati vengono opportunamente riconciliati con la contabilità generale, vengono utilizzati altresì per il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016 in materia di separazione contabile, anche tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 9 settembre 2019.

b) Strumenti di governo societario integrativi - Riferimenti normativi - art. 6 del D. Lgs. 175/2016

Ai sensi dell'articolo 6, co. 3 del D.lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) *Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) *Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) *Codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) *Programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".*

In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Si indicano di seguito gli strumenti integrativi di governo societario adottati e quelli che si è ritenuto non necessario adottare:

- Art. 6 comma 3 lettera a):
 - Regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori e acquisti in economia;
 - Regolamento per il reclutamento e le progressioni del personale dipendente;
 - Adeguate verifiche svolte dall'Ente socio per la tutela della concorrenza prima dell'affidamento dei servizi in house.

- Art. 6 comma 3 lettera b):
 - In considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa, delle attività svolte e del monitoraggio programmato con il regolamento del controllo analogo la società non si è dotata di una struttura di internal audit; i rapporti con l'organo di controllo statutario sono curati dall'ufficio amministrativo e dallo studio professionale incaricato della tenuta della contabilità; le richieste formulate vengono riscontrate con la dovuta tempestività come risulta peraltro dall'attività del revisore; le indicazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione sono contenute nei documenti preventivi, preconsuntivi e consuntivi che vengono predisposti come previsto dalle vigenti convenzioni.
- Art. 6 comma 3 lettera c):
 - La società aderisce ai codici di condotta adottati dall'Ente pubblico socio Comune di Alasio; In data 29 ottobre 2015, con delibera adottata dall'Assemblea dei soci, la società si è dotata del Codice Etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
- Art. 6 comma 3 lettera d):
 - La società non ha ritenuto necessario adottare ulteriori strumenti integrativi, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e degli strumenti già previsti; l'adozione di ulteriori procedure comporterebbe inutili duplicazioni rispetto a quelle già esistenti e aumento di costi senza alcun beneficio per la società, per l'Ente socio che esercita il controllo analogo e per l'utenza.

4) Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex articolo 6 comma 2 D.Lgs. 175/2016 – Rendicontazione

Ai sensi dell'articolo 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo articolo 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile.

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del Codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità

di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti convenzioni con l'Ente pubblico socio e tenuto conto delle attività previste nell'ambito del controllo analogo, predispone, analizza e trasmette all'Ente controllante sulla base delle risultanze della contabilità analitica per centri di costo, il preventivo annuale, il preconsuntivo con proiezione dei dati a fine anno, il consuntivo annuale e il budget pluriennale, anche attraverso l'utilizzo di appositi indici economici e patrimoniali, al fine di rispettare il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che potrà essere aggiornato e implementato in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'Impresa considerati altresì fattori esterni all'Impresa stessa, qualora ritenuti dall'organo amministrativo rilevanti per il monitoraggio dell'andamento aziendale.

4.1 Definizioni

4.1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis del Codice civile che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce, come indicato nel Principio Contabile OIC 11 (§ 22), un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella Nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

4.1.2. Crisi

L'articolo 2, lett. c) della Legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica; l'insolvenza a sua volta intesa — ex articolo 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 — come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'articolo 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economica - finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- Crisi finanziaria, allorché l'azienda — pur economicamente sana — risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento";
- Crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

4.2 Strumenti per la valutazione del rischio di crisi

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- Analisi di indici e margini di bilancio;
- Analisi prospettica attraverso indicatori.

4.2.1 Analisi di indici e margini di bilancio

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- Solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- Liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- Redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

a) Dati economici

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi due esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

	31/12/2024	31/12/2023
Valore della produzione	3.181.982	2.721.910
Margine operativo lordo	203.288	44.505
Risultato prima delle imposte	53.869	23.010

Il "Valore della produzione" è passato da Euro 2.721.910 al 31 dicembre 2023 ad Euro 3.181.982 al 31 dicembre 2024, facendo registrare una variazione in aumento pari a Euro 460.072 in valore assoluto e del 16,9% in termini percentuali, confermando e migliorando il trend di crescita degli ultimi esercizi.

Il Margine operativo lordo (EBITDA) al 31 dicembre 2024 è pari a Euro 203,288, ovvero il 6,39% del "Valore della produzione", in deciso aumento rispetto al precedente esercizio, quando il medesimo dato era pari ad Euro 44.505 e ne rappresentava l'1,64%.

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci dell'esercizio precedente.

	31/12/2024	31/12/2023
ROE netto	0,20	0,14
ROE lordo	0,34	0,17
ROI	0,04	0,02
ROS	0,02	0,01

Gli indici di redditività traggono la loro fonte dal conto economico riclassificato e mettono in evidenza gli aspetti economico – reddituali. Si richiamano di seguito significato e criteri di lettura.

ROE netto: il rapporto misura la redditività del patrimonio netto (capitale proprio) ovvero il ritorno economico dell'investimento effettuato dai soci dell'azienda. È determinato come segue:

$$\text{ROE netto} = \frac{\text{Utile d'esercizio}}{(\text{Patrimonio netto} - \text{Utile d'esercizio})}$$

ROE lordo: il rapporto misura la redditività del patrimonio netto (capitale proprio) ovvero il ritorno economico dell'investimento effettuato dai soci dell'azienda. È determinato come segue:

$$\text{ROE lordo} = \frac{\text{Utile d'esercizio}}{\text{Patrimonio netto}}$$

ROI: indica la redditività dell'azienda in rapporto ai mezzi finanziari impiegati, consente quindi di misurare il ritorno finanziario dell'attività tipica svolta; esprime l'efficienza reddituale intrinseca dell'impresa. È determinato come segue:

$$\text{ROI} = \frac{(\text{Valore della produzione} - \text{Costi della produzione})}{\text{Stato patrimoniale attivo}}$$

ROS: misura la redditività delle vendite in termini di gestione caratteristica. È determinato come segue:

$$\text{ROS} = \frac{(\text{Valore della produzione} - \text{Costi della produzione})}{\text{Ricavi netti}}$$

b) Dati patrimoniali

Si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell'esercizio precedente.

	31/12/2024	31/12/2023
Margine primario di struttura	(418.662)	(428.268)
Quoziente primario di struttura	0,31	0,27
Margine secondario di struttura	173.419	92.430
Quoziente secondario di struttura	1,29	1,16

Traggono la loro fonte dallo stato patrimoniale riclassificato e mettono in evidenza gli aspetti finanziari del bilancio aziendale. Si richiamano di seguito significato e criteri di lettura.

Margine primario di struttura e Quoziente primario di struttura: indicano la capacità dell'impresa di coprire con mezzi propri le attività immobilizzate dell'azienda. Il quoziente primario di struttura è così determinato:

$$\text{Quoziente primario di struttura} = \frac{\text{Patrimonio netto}}{\text{Attivo immobilizzato netto}}$$

Margine secondario di struttura e Quoziente secondario di struttura: indicano se l'azienda ha coperto in modo corretto le proprie immobilizzazioni. Il quoziente secondario di struttura è così determinato:

$$\text{Quoziente secondario di struttura} = \frac{(\text{Patrimonio netto} + \text{Fondi} + \text{Debiti esigibili oltre 12 mesi})}{\text{Attivo immobilizzato netto}}$$

c) Dati finanziari

Si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell'esercizio precedente.

	31/12/2024	31/12/2023
Liquidità primaria	1,35	1,21
Liquidità secondaria	1,35	1,21
Indebitamento	3,75	4,09
Tasso di copertura degli immobilizzi	0,75	0,66

Si richiamano di seguito significato e criteri di lettura.

Liquidità primaria: misura la capacità dell'azienda di soddisfare in modo ordinato le obbligazioni derivanti dall'indebitamento a breve. È così determinato:

$$\text{Liquidità primaria} = \frac{(\text{Attivo circolante} - \text{Rimanenze} + \text{ratei e risconti attivi})}{\text{Debiti esigibili entro l'esercizio successivo}}$$

Liquidità secondaria: tale indice fa riferimento al concetto di capitale circolante netto, e cioè alla relazione tra attività disponibili e passività correnti. È così determinato:

$$\text{Liquidità secondaria} = \frac{(\text{Attivo circolante} + \text{ratei e risconti attivi})}{\text{Debiti esigibili entro l'esercizio successivo}}$$

Indice di indebitamento: esprime il grado di indebitamento dell'impresa ovvero la misura in cui essa ricorre al capitale di terzi per finanziarsi. È così determinato:

$$\text{Indice di indebitamento} = \frac{(\text{Fondo TFR} + \text{Debiti esigibili entro l'esercizio successivo})}{\text{Patrimonio netto}}$$

Tasso di copertura degli immobilizzi: questo indice, combinato con l'indice di indebitamento, permette di valutare il grado di capitalizzazione dell'azienda. È così determinato:

$$\text{Tasso di copertura degli immobilizzi} = \frac{(\text{Patrimonio netto} + \text{Fondo TFR} + \text{Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo})}{\text{Attivo immobilizzato}}$$

L'indice di liquidità primaria è pari a 1,35. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.

L'indice di liquidità secondaria è pari a 1,35. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.

L'indice di indebitamento è pari a 3,75, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente; le disponibilità liquide esistenti sono comunque sufficienti a coprire il debito corrente mentre il TFR spettante ai dipendenti è parzialmente coperto dal controvalore della polizza a suo tempo sottoscritta. La società intende adottare azioni adeguate a ridurre il valore di questo indice, tra cui l'accantonamento a riserva degli utili conseguiti allo scopo di aumentare i mezzi propri.

Il tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,75, in aumento rispetto all'esercizio precedente, è da considerarsi appropriato.

Sulla base degli indici economici, patrimoniali e finanziari sopra riportati si ritiene che non sussistano particolari elementi o situazioni che possano comportare uno stato di crisi dell'azienda.

Dalle risultanze patrimoniali e finanziarie si rileva il rispetto del principio di continuità aziendale.

4.2.2 Analisi prospettica attraverso indicatori

Uno strumento che consente di valutare la sostenibilità dell'indebitamento in ottica prospettica è il DSCR, ovvero Debt Service Coverage Ratio, il quale rapporta il cash flow prodotto dall'impresa, con gli impegni finanziari assunti in termini di quota capitale ed interesse oggetto di rimborso nell'orizzonte temporale considerato.

Per "Cash flow operativo – tax" si intende il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle imposte sul reddito d'esercizio. Tale grandezza nel rendiconto finanziario (redatto con il metodo indiretto) è sintetizzabile con il "flusso finanziario della gestione reddituale (A)"; per "flusso finanziario a servizio del debito" si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato.

$$\text{DSCR} = \frac{\text{Cash flow operativo}}{\text{Flusso finanziario a servizio del debito}}$$

Poiché la società non ha indebitamento finanziario l'indice non è calcolabile in quanto viene a mancare il dato da indicare al denominatore della formula sopra esposta.

4.3 Monitoraggio periodico

L'Organo amministrativo programma con cadenza almeno semestrale le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL.

Le situazioni infrannuali e le rendicontazioni desunte dallo strumento della contabilità analitica utilizzate per le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, vengono trasmesse all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'articolo 14, co. 2, D.Lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società.

L'Organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'articolo 14, co. 2, D.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del già menzionato piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico – patrimoniale - finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

5) Rendicontazione dei risultati conseguiti in merito alle aspettative impartite dagli Enti pubblici soci

La società si è adoperata per il conseguimento degli obiettivi statuari nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti convenzioni.

I servizi previsti dalle convenzioni e dai contratti di servizio sopra citati vengono svolti con regolarità, gli impianti sportivi funzionano adeguatamente e, qualora necessario, compatibilmente con le risorse finanziarie aziendali, vengono effettuati gli interventi di manutenzione necessari per assicurare standard qualitativi adeguati.

Come dimostrano gli indici riportati nella precedente sezione la società nell'anno 2024 ha fatto registrare un risultato economico positivo e ha assicurato lo svolgimento dei servizi affidati dal Comune di Alassio; è intenzione dell'Organo amministrativo di continuare ad investire le risorse generate dalla gestione negli interventi alle strutture gestite in concessione nel rispetto del programma di investimenti proposto all'Ente controllante, utilizzando altresì le risorse finanziarie all'uopo messe a disposizione dall'Ente stesso.

6) Rendicontazione su eventuali ulteriori fatti rilevanti di gestione

a) Azioni e obiettivi previsti dal D. Lgs. 175/2016

In merito alle azioni intraprese dalla società e agli obiettivi conseguiti relativamente alle previsioni del D. Lgs. 175/2016, come già evidenziato in altre sezioni della presente relazione, si precisa che Ge.s.co. S.r.l. ha già provveduto ad attuare gli adempimenti previsti dalla norma sia relativamente alla nomina degli organi sociali, ai compensi da attribuire agli stessi, al controllo analogo, alla gestione dei rapporti con l'Ente pubblico socio, alla limitazione delle attività rivolte al libero mercato.

b) Ulteriori fatti rilevanti di gestione

Non ci sono ulteriori fatti rilevanti di gestione relativi all'esercizio 2024 o ai primi mesi del 2025 da segnalare, oltre a quelli già citati in altre sezioni della presente relazione e nella nota integrativa, documenti nei quali si è fatta doverosamente menzione, oltre che dei fatti di gestione, anche di scenari macroeconomici legati a fattori endogeni alla società, quali, ad esempio, i conflitti in atto a livello internazionale e le annunciate restrizioni da parte del governo statunitense, fattori che non dovrebbero generare impatti diretti sulle operazioni commerciali e sulla situazione economico-finanziaria dell'azienda.

Ge.s.co. S.r.l. continua ad operare sul territorio locale nel rispetto delle indicazioni dei contratti di servizio che, nella versione recentemente revisionata, assicurano alla società maggiori ricavi; salvo eventi straordinari le entrate della gestione caratteristica previste per l'esercizio corrente sono adeguate per il conseguimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Alassio, aprile 2025

Ge.s.co. S.r.l.
L'amministratore unico
Gian Emmanuele Fraconia

